# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1246

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato de GHISLANZONI CARDOLI**

Disciplina dell'allevamento di cavalli per la competizione sportiva

*Presentata il 28 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di una definizione dell'impresa agricola di allevamento che corrisponda alla evoluzione tecnologica e produttiva è particolarmente evidente nel settore zootecnico, ove la stessa struttura aziendale ha subito trasformazioni profonde per l'impatto delle nuove tecnologie, anche su sollecitazione di una domanda qualitativamente e quantitativamente più consistente dei prodotti degli allevamenti.

La fondamentale esigenza di comprimere al massimo i costi di produzione mediante la rigorosa applicazione di calibrati metodi di alimentazione ha indotto gli allevatori ad avanzare su strade totalmente nuove, oggi praticate su larga scala, soprattutto in alcuni Paesi dell'area comunitaria.

In termini strettamente economici questa evoluzione ha comportato, quale suo aspetto più rilevante, la sostituzione di terra e lavoro con beni capitali che incorporassero le nuove tecnologie. La prima conseguenza è stata la rottura, sul piano organizzativo, della stretta connessione tradizionale dell'economia della produzione vegetale con quella della produzione animale che caratterizzava l'ordinamento colturale delle aziende zootecniche, dove il fabbisogno alimentare era assicurato in gran parte dalla produzione foraggera aziendale.

L'allevamento tradizionale tende dunque oggi ad essere sostituito da nuove forme di allevamento intensive, nelle quali la produzione zootecnica è svincolata dal nesso fisico con le risorse del fondo.

Dal raffronto con la legislazione straniera emerge peraltro come, in Paesi dove l'agricoltura ha da tempo raggiunto posizioni di avanguardia, il legislatore abbia preso atto di una nozione comune di agricoltura, nella quale rientrano allevamenti assai moderni nei metodi ma di antica tradizione. Anche il Trattato di Roma, che

certamente ha ricavato la nozione di agricoltura, valida per la Comunità europea, da quelle adottate dai Paesi membri più avanzati nel settore agricolo, considera agricoli i prodotti di tutti gli allevamenti. Inoltre il regolamento (CEE) n. 1360/78 sulle associazioni dei produttori, all'articolo 5, nel definire come produttore agricolo il conduttore di una azienda agricola che produce quei frutti del suolo e dell'allevamento elencati nell'allegato II del Trattato di Roma, conferisce un'importanza esclusiva all'oggetto di una determinata attività, indipendentemente dai modi in cui essa si svolge; è il prodotto, preliminarmente definito agricolo, che finisce per imprimere al soggetto interessato la qualifica di « produttore agricolo per il mercato ».

Peraltro, nonostante tutti gli elementi di evoluzione emersi sia nell'ambito della dottrina giuridica, sia della legislazione speciale, sia della normativa comunitaria circa la nozione di allevamento, permane l'assenza di una univoca qualificazione delle attività zootecniche. Ciò si risolve in una difficoltà interpretativa e applicativa di non poco conto poiché qualsiasi attività che si qualifichi come imprenditoriale, creatrice cioè di risorse e di occupazione in una logica di accrescimento della ricchezza nazionale, necessita, pena la svalutazione del proprio ruolo, di un preciso quadro normativo di riferimento, che consenta al soggetto imprenditore di orientare le proprie scelte in base ai criteri della massima economicità.

Particolarmente difficile e problematica risulta la situazione degli allevatori di quelle specie animali, quali i cavalli da corsa, diverse da quelle che rientrano nella arcaica nozione di bestiame, quella cioè ricomprendente gli animali « da carne, da latte, da lavoro, da lana ».

Tali categorie di allevatori risultano penalizzate dalle discrasie ordinamentali derivanti da una congerie di disposizioni normative, promananti da diverse fonti (leggi statali e regionali, regolamenti comunitari, disposizioni amministrative) e non adeguatamente coordinate tra di loro.

D'altra parte va rilevato che la disposizione dell'articolo 2135 del codice civile costituisce tutt'oggi il riferimento normativo di diritto comune per l'esatto inquadramento giuridico dell'attività di allevamento e sebbene, come sopra rilevato, la dottrina più qualificata ne abbia da tempo evidenziato le potenzialità interpretative nel senso di un'evoluzione del concetto di « allevamento del bestiame » al passo con le moderne tecnologie produttive, tale definizione non è in grado di risolvere le esigenze di chiarezza ed esatta collocazione giuridica di determinate attività zootecniche.

Ciò appare particolarmente evidente se si consideri che la Suprema Corte è stata assai lenta nel recepire le innovazioni recate dal codice e prontamente rilevate dalla dottrina ed ha fornito, fino agli anni '60, interpretazioni sostanzialmente restrittive della norma dell'articolo 2135, affermando che l'allevatore fosse da considerare imprenditore agricolo ove l'attività di allevamento si trovasse in intima connessione con la coltivazione del fondo: il bestiame veniva così considerato, alla stregua della normativa antecedente al 1942, nulla di più che una scorta viva in dotazione del fondo rustico.

È solo dal 1966 che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha fatto registrare una significativa evoluzione nel senso di considerare l'allevamento come attività essenzialmente agricola, indipendentemente dalla connessione con la coltivazione del fondo.

Siffatta evoluzione giurisprudenziale non è stata, peraltro, del tutto lineare; non sono mancati, infatti, indugi e ripensamenti da parte dello stesso Supremo Collegio: in principio la Cassazione ha escluso che l'allevamento dei cavalli da corsa potesse considerarsi attività agricola (così Cass. 10 ottobre 1955, n. 2951; Cass. 27 settembre 1967, n. 2211). Si sosteneva infatti che l'attività di allevamento dei cavalli da corsa avesse uno « scopo industriale » (Cass. n. 2951 del 1955) e che essa non potesse « inquadrarsi nel sistema della impresa agraria, non avendo carattere complementare rispetto a questa, nemmeno

quando all'affittuario fosse consentito di servirsi del terreno per il pascolo degli animali in allevamento » (Cass. n. 2211 del 1967).

La Corte di cassazione, con sentenza 12 febbraio 1981, n. 857, ha poi escluso che l'allevamento dei cavalli da corsa possa considerarsi attività agricola non rientrando nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la « tecnica che la governa », essendo tale attività il risultato dell'impiego di tecniche e procedimenti del tutto estranei all'agricoltura, perseguito per finalità ad essa estranee (Cass. 3 luglio 1981, n. 4346).

Tuttavia con sentenza 24 settembre 1990, n. 9687, la Corte di cassazione si è pronunciata in modo sensibilmente più aperto verso tale forma di allevamento.

Nella sentenza si legge che: « premesso che ai sensi dell'articolo n. 2135 del codice civile il concetto di allevamento deve ravvisarsi nel complesso delle attività dirette all'alimentazione, alla cura, alla riproduzione e allo sviluppo del bestiame » (...), « ricorre impresa agricola di allevamento del bestiame quando questa ha base su di un appezzamento di terreno e quindi se il bene terra rientri in combinazione con la forza lavoro quale fattore per lo svolgimento dell'attività zootecnica, anche con riferimento all'allevamento e all'addestramento dei cavalli da corsa ».

Sono stati tratti elementi di conforto in tal senso anche dall'articolo 10, della legge n. 11 del 1971, che tra le iniziative di organizzazione e di gestione dell'affittuario prevede la « razionale coltivazione del fondo » ovvero « l'allevamento degli animali » e non più solo l'allevamento del « bestiame » che figura nell'articolo 2135 del codice civile, e dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1982, che equipara aicoltivatori diretti, tra gli altri, i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente carattere zootecnico.

La citata sentenza ha determinato un contrasto giurisprudenziale circa la qualificabilità o meno dell'attività di allevamento di cavalli da corsa come attività agricola.

Sono, pertanto, intervenute le Sezioni unite civili della Cassazione che, con sentenza n. 11648 del 16 luglio 1993, depositata il 26 novembre 1993, si sono pronunciate nel senso che l'allevamento dei cavalli da corsa non può essere qualificato attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in quanto richiede « un complesso di conoscenze tecniche in un settore particolare, che esula del tutto da quello propriamente agricolo e non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura » anche a prescindere dalla mancanza di un qualsiasi collegamento con il fondo.

Si rende, pertanto, necessario, a fronte di un'interpretazione riduttiva o contraddittoria dell'articolo 2135 del codice civile, dettare una norma precisa che non lasci dubbi sulla qualificazione dell'attività di allevamento e addestramento di cavalli destinati alle competizioni facendo riferimento anche a quanto stabilito dal legislatore comunitario: in proposito si ricorda che nell'emanare la direttiva 90/428/CEE (relativa agli scambi di equini destinati ai concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi) il Consiglio delle Comunità europee ha considerato che « l'allevamento dei cavalli, ed in particolare dei cavalli da corsa, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole » e che « esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola ».

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'attività diretta all'allevamento di cavalli ed al loro addestramento per la competizione sportiva è considerata, a tutti gli effetti, attività imprenditoriale agricola.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'attività di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Il reddito prodotto dall'attività di cui all'articolo 1 si determina ai sensi degli articoli 29, comma 2, lettera *b)*, 51, comma 2, lettera *c)*, e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

DDL13-1246
Lire 500